

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

Circolare clienti n. 2/2020 del 18.03.2020

OGGETTO: Decreto Legge “Cura Italia”: sintesi delle principali novità fiscali

Il Decreto Legge “Cura Italia” (D. L. 17 marzo 2020 n. 18) approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 16 marzo 2020 e pubblicato nella G.U. n. 70 nella tarda serata di ieri, 17 marzo 2020, prevede alcune misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie colpite duramente dall'epidemia di Coronavirus ancora in atto.

Si evidenzia, inoltre, che specifiche misure verranno adottate anche dalla Provincia Autonoma di Trento; nei prossimi giorni infatti dovrebbe andare all'esame del Consiglio, il disegno di legge proposto dalla Giunta provinciale con il quale si prevede il ricorso a strumenti di sostegno ad imprese, lavoratori e famiglie, colpiti dagli effetti negativi sull'economia locale causati dal Coronavirus.

Si fornisce di seguito una sintesi delle misure fiscali più significative previste dal Decreto Legge “Cura Italia”.

➤ **Sospensione e proroga dei versamenti del 16 marzo (articoli 60)**

Per tutti i contribuenti operanti sul territorio nazionale, il versamento di tributi e contributi, in scadenza il 16/03, è stato prorogato a venerdì 20/03.

➤ **Proroga al 31/05 dei versamenti fiscali per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni di Euro (art. 62)**

Per le imprese ed i professionisti con ricavi e/o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (in linea generale si fa riferimento al periodo d'imposta 2019), **i versamenti che scadono nell'intervallo temporale che va dal 08/03 al 31/03/2020** relativi a:

- ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute di addizionale regionale e comunale;
- contributi previdenziali, assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria¹,
- Iva (ossia il saldo Iva 2019 e/o l'Iva del mese di febbraio 2020)²;

sono prorogati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione al 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Dalla proroga restano esclusi tutti i tributi sopra non elencati, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del citato dpr 600/1973 che dovranno essere versate, di conseguenza, entro venerdì 20/03.

¹ In merito ai contributi Inps, stando alle interpretazioni dell'Inps fornite in precedenti occasioni, la proroga non dovrebbe riguardare la quota di contributi a carico del lavoratore, che il datore di lavoro ha già trattenuto al momento del pagamento della retribuzione di febbraio 2020

² L'art. 62, comma 3 del D.L. 17.03.2020 n. 18 prevede che la sospensione del versamento dell'Iva si applica a prescindere dal volume di ricavi/compensi per le imprese ed i professionisti con sede o domicilio fiscale nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

➤ **Proroga al 31/05 dei versamenti fiscali per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (art. 61)**

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operatori e per i soggetti che operano nei settori indicati nel decreto legge³ e, più nel dettaglio, individuati tramite codice ATECO nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18.03.2020⁴ (a titolo indicativo i seguenti settori: intrattenimento, cultura e sport, ristorazione/bar, trasporti) indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi, il decreto prevede le seguenti proroghe:

- ✓ **i versamenti** che scadono nell'intervallo temporale che va dall'02/03 al 30/04/2020, relativi a:
 - ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - trattenute di addizionale regionale e comunale;
 - contributi previdenziali, assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria,**sono prorogati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione al 31 maggio 2020** (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- ✓ **il versamento dell'IVA con scadenza nel mese di marzo 2020** (ossia il saldo Iva 2019 e/o l'Iva del mese di febbraio 2020) è prorogato senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione al 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Dalla proroga restano esclusi tutti i tributi sopra non elencati, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del citato dpr 600/1973 che dovranno essere versate, di conseguenza, entro venerdì 20/03.

➤ **Proroga degli adempimenti diversi dai versamenti (articoli 62, 98 e 113)**

Per tutti i soggetti, gli adempimenti "tributari" che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020 sono prorogati al 30.06.2020.

Pertanto sono prorogati al 30.06.2020 i termini di presentazione dei modelli Intra (scadenza 25/03), le certificazioni uniche diverse da quelle necessarie per la dichiarazione precompilata (scadenza 31/03), l'esterometro e la dichiarazione annuale Iva (scadenza 30/04).

Il Decreto proroga al 30.06.2020 il termine di presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) ed il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

³ L'art. 61 del D.L. 17.03.2020 n. 18 elenca le seguenti attività/settori:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitori del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

⁴ Disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate: < <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risoluzioni> >;

Anche la comunicazione telematica per richiedere il credito d'imposta sulla pubblicità (c.d. bonus pubblicità) per l'anno 2020 viene posticipata al 30 settembre 2020. Il Decreto modifica altresì l'ammontare del credito, fissandolo nella misura unica del 30% delle spese effettuate nel corso del 2020.

➤ **Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (art. 68)**

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" già scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

Sulla base del testo del Decreto Legge, non sono previste proroghe/sospensioni dei versamenti delle rateizzazioni in corso con INPS/INAIL e con Agenzia delle Entrate relative ad avvisi di accertamento, adesioni, avvisi bonari ecc.

➤ **Effettuazione ritenute d'acconto (art. 62)**

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 (professionisti, agenti, procacciatori ecc.), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tali ritenute dovranno essere versate dal percettore in un'unica soluzione entro il 31 maggio ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

➤ **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (art. 64)**

È riconosciuto, a favore delle imprese e dei professionisti, un credito d'imposta pari al 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni applicative verranno stabilite con apposito decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

➤ **Credito d'imposta per i contratti di locazione relativi a botteghe e negozi (art. 65)**

È riconosciuto, a favore delle imprese che ai sensi del DPCM 11.03.2020 hanno dovuto sospendere l'attività, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

➤ **Incentivi fiscali per erogazioni liberali (art. 66)**

Le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, volte a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dall'imposta lorda ai fini del reddito delle persone fisiche nella misura del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate dalle imprese sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 27 L. 133/1999 e sono deducibili ai fini IRAP.

➤ **Indennità una tantum a professionisti, co.co.co., commercianti, artigiani, lavoratori stagionali del turismo (art. 27, 28, 29, 30, 38)**

È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro a:

- liberi professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020.
- agli operai agricoli a tempo determinato ed ai lavoratori dello spettacolo, a determinate condizioni;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti iscritti alle rispettive gestioni "speciali" INPS) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata;

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite massimo di spesa fissato dal decreto.

Le indennità previste per le diverse categorie sopra indicate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

➤ **Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 54)**

È riconosciuta la possibilità, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa ai sensi dell'art. 2 commi da 475 a 480 della legge 244/2007, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso temporale intercorrente tra la data della domanda ed il 21.02.2020) di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell'Isee.

➤ **Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 56)**

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono richiedere, autocertificando di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, a banche, leasing, intermediari finanziari ecc. le seguenti misure di sostegno finanziario:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020 → **che le stesse non siano revocate in tutto o in parte fino al 30.09.2020;**
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 → **che i contratti siano prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, **fino al 30.09.2020** alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale → che il **pagamento delle rate** o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 **sia sospeso sino al 30.09.2020**; le rate ed i canoni i leasing oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per

entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle misure sopra indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate al 17.03.2020 come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

➤ **Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63)**

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (2019) di importo non superiore a euro 40.000, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

➤ **Differimento termini approvazione del bilancio (articolo 106)**

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

**Commercialisti Associati
Bortolotti & Conci**